

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 24544	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

### Soggetto imputato

<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

<input checked="" type="checkbox"/> Assoluzione				
Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> no				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> no				
Altro: estinto per prescrizione				
<b>Quantum:</b> no				
<b>Gradi precedenti</b>				
1° Grado: sentenza del Tribunale di Cuneo il 16.03.2007 in ordine al delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica.				
2° Grado: sentenza datata 26.06.2010 della Corte d'Appello di Torino, di conferma della sentenza di condanna emessa nel precedente grado di giudizio.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
<b>Tipo di infortunio:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni		morte	

### Fattispecie

Unitamente al collega Z.L., stava potando le siepi nel comune di Cuneo, presso il canile municipale. I due avevano deciso di utilizzare come ponteggio mobile il motocarro Ape in loro dotazione per acquistare altezza e compiere il lavoro di potatura più agevolmente, cosicché lo Z. si era messo alla guida del mezzo per spostarlo, a mano a mano che il lavoro procedeva, mentre il ME. stava a bordo in piedi sul pianale. Durante uno di questi spostamenti, avendo il Me. in mano il tagliasiepe acceso ed avendo perso l'equilibrio, cadeva entrando in contatto con la lama dell'attrezzo e si tagliava un dito. A seguito dell'infortunio il lavoratore restava assente dal lavoro per più di due mesi ed al medesimo veniva riconosciuta un'invalidità permanente del 4%. Emergeva che il ME era stato obbligatoriamente assunto in quanto invalido al 50% per schizofrenia e, quindi, rientrando nelle categorie di lavoratori "protette". Era stato infatti previsto che gli fossero affidati compiti semplici, ripetitivi e non impegnativi; a stretto rigore, l'uso del tagliasiepe non gli era inibito, ma solo sotto il continuo controllo di un terzo.
---

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

### Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	<input checked="" type="checkbox"/> Altro:
<input checked="" type="checkbox"/> Pubblico	Privato		

### Principio di diritto

Non si può certo valutare il comportamento dello Z., come contestato e come ritenuto dai giudici, come serie causale autonoma rispetto alla precedente condotta del datore di lavoro. Come chiaramente emerso dall'istruttoria dibattimentale il M., nella sua qualità di dirigente del settore Gestione del territorio del Comune di Cuneo, ha avuto cura di informarsi circa
--

le limitazioni lavorative a carico del Me. e ha discusso in merito ad esse in riunione con il medico competente e con il geom. R., responsabile dell'Ufficio Verde pubblico, era ben al corrente delle precarie condizioni di salute del Me., ma non risulta che egli ne abbia informato i preposti, tant'è, come puntualmente rileva la Corte del merito, l'operaio non solo fu chiamato ad usare il tagliasiepe, di per sè pericoloso, ma addirittura fu disposto che lo usasse sul pianale di un autocarro per lavorare in altezza. In qualità di datore di lavoro, titolare di quella posizione di garanzia specifica per la tutela della salute dei prestatori di lavoro, avrebbe dovuto imporre ai preposti di comporre le squadrette di lavoro in modo da assegnare lavori semplici al Me.. Alla considerazione che in quelle condizioni di lavoro, caratterizzate da un equilibrio instabile del lavoratore, l'infortunio si sarebbe comunque verificato indipendentemente dalla persona addetta ad operare sul pianale, si risponde con l'osservazione che è fondato ipotizzare che una persona più capace di badare a se stessa avrebbe evitato di mettersi in una situazione di ulteriore pericolo spegnendo l'attrezzo nel momento in cui il furgone avanzava.

#### **Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

Rigetto del ricorso

Ricorso inammissibile

Annullamento senza rinvio

Annullamento con rinvio

**Dispositivo:** Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato per prescrizione

#### **Note**

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**